



***Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia-Milano***

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. n. 69/2013**

**PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA-MILANO**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui "I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di Cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali";

Visto il bando tipo adottato per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 75 dell'8 luglio 2016, così come modificato dalla delibera n. 41 del 30 maggio 2024;

Visti inoltre l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e s.m.i., recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa" e il decreto del Presidente del Tar Lombardia n. 15 del 27 luglio 2021, ai sensi dei quali è previsto che i tirocinanti ex art. 73 siano assegnati all'Ufficio del Processo istituito presso il Tribunale;

DECRETA

Articolo 1 (Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura per l'individuazione di n. 5 (cinque) laureandi e neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano per la durata di 18 mesi a decorrere dalla stipula dell'accordo di cui all'articolo 6, comma 2, ultimo periodo del presente bando e dalla stipula delle connesse polizze assicurative, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

Articolo 2 (Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ovvero superamento di tutti gli esami previsti dal medesimo corso;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3 (Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

- 1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
- 2. Durante tale periodo gli ammessi sono affidati ad un magistrato formatore e svolgono i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario e del Presidente del Collegio, presenza alle discussioni delle domande cautelari;
- f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- g) può essere autorizzato dal Presidente del Collegio ad assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, in particolare per le controversie al cui studio ha contribuito su indicazione del magistrato referente;
- h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
- i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della Giustizia Amministrativa.

3. In attuazione del decreto del Presidente del Tar Lombardia n. 15 del 27 luglio 2021, i tirocinanti sono assegnati all'Ufficio del Processo istituito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano e partecipano alle relative attività, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa" e s.m.i..

4. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente Ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

5. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

6. Il tirocinante:

- a) svolge la propria attività nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, nonché nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'articolo 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

- b) per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
- c) non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi (che dovrà essere subito segnalato) per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge il tirocinio;
- d) per tutta la durata del tirocinio non può comunque accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- e) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e di ogni altra normativa vigente in materia, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali; l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto;
- f) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

7. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

9. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adequata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro. Le polizze, inoltre, devono contenere

la clausola di esclusione di ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da parte dell'assicuratore.

Articolo 4 **(Esito ed effetti del tirocinio)**

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige una relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:
 - a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
 - b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
 - c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
 - d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
 - e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5 **(Modalità e termine di presentazione delle domande)**

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione del bando sul sito Internet della Giustizia Amministrativa, esclusivamente tramite la piattaforma informatica, messa a disposizione dal Ministero della Giustizia, raggiungibile all'indirizzo <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocininformativi/>, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile allo stesso indirizzo.
2. La domanda, compilata in ogni sua parte seguendo lo schema allegato - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando - dovrà essere caricata alla voce "Curriculum Vitae", che compare nella sezione della predetta piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle domande di tirocinio ("Richiesta Tirocinio").

3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
4. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
5. Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

Articolo 6 **(Criteri di selezione dei concorrenti)**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente Ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'Ufficio, designati dal Presidente del Tribunale. La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione "Bandi di Tirocinio" della home page e nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini". Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato in sede di candidatura, del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio. Resta inteso che l'avvio del tirocinio è subordinato alla stipula, a quella data, dell'accordo tra il Tar Lombardia, Milano e il tirocinante, oltreché alle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 11, del presente bando.

Articolo 7 **(Pubblicità del bando)**

1. Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Bandi di Tirocinio" della home page e nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".
2. Per consentire la più ampia diffusione di questo bando, la segreteria del Tar ne curerà la trasmissione alle Facoltà di Giurisprudenza e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Lombardia.
3. Eventuali informazioni possono essere richieste contattando l'Ufficio del Processo del Tribunale all'indirizzo e-mail: v.lampadi@giustizia-amministrativa.it o al numero: 0276053212.

Articolo 8 **(Trattamento dati personali)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informa che il Tribunale, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dai candidati.
2. Il "titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7 del citato Regolamento, è il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali Amministrativi Regionali (di seguito, anche, il "Titolare" o "Ente"); il designato al trattamento dei dati è il Segretario Generale del Tar per la Lombardia sede di Milano, raggiungibile all'indirizzo: seggen.mi@giustizia-amministrativa.it. Il "responsabile della protezione dei dati" (di seguito il "RPD"), ai sensi del Capo IV, Sezione 4, del Regolamento, è raggiungibile alla casella di posta elettronica pec: rpd@ga-cert.it; e alla e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it.
3. I dati personali e sensibili comunicati dai candidati e raccolti sono trattati e utilizzati in funzione e per i fini necessari alla gestione amministrativa della procedura riconducibile al presente Bando e alle connesse, anche successive, attività, per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database del Tribunale, per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale, per la gestione degli adempimenti derivanti dalla stipulazione dell'accordo, per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo, per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.
4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio e agli eventuali soggetti esterni all'Amministrazione comunque interessati e/o aventi titolo per legge, normativa secondaria e comunitaria.
5. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un'adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.
6. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva, naturalmente, la facoltà dell'interessato di richiederne la cancellazione.
7. Il Regolamento 2016/679 riserva (artt. 15-23 a cui, a ogni pertinente effetto, si opera rinvio), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.
8. I candidati, con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, prendono atto di quanto direttamente o per rinvio innanzi riportato e acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali.

9. Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati si fa comunque rinvio al citato Regolamento UE 2016/679, al d.lgs. 196/2003 e s.m.i e a ogni altra normativa vigente in materia.

10. I dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa.

Milano, data della firma digitale

Il Presidente
Dott. Marco Buricelli